



REGIONE MARCHE - Giunta Regionale
Assessorato alle Foreste – Servizio Ambiente e Agricoltura
Posizione di funzione Forestazione

**IL PERCORSO DI ADOZIONE DELLO SCHEMA DI REGOLAMENTO,
LE POSSIBILI «MODIFICHE ED INTEGRAZIONI NON SOSTANZIALI»,
L'APPLICAZIONE DEI «CONTENUTI» PRIMA DEL RECEPIMENTO.**





SOMMARIO

- «STORIA» DELLO SCHEMA DI REGOLAMENTO.
- ESEMPI DI «MODIFICHE E INTEGRAZIONI NON SOSTANZIALI» PER IL RECEPIMENTO COMUNALE.
- COSA SI RITIENE DEBBA INTENDERSI, PRIMA DEL RECEPIMENTO, PER «APPLICAZIONE DEI CONTENUTI» DELLO SCHEMA. IL PARERE RESO DALLA P.F. FORESTAZIONE.



Le previsioni della legge forestale regionale 23 febbraio 2005, n. 6, articolo 20, comma 6, prima delle modifiche della l.r. n. 18 marzo 2014, n. 3

«La Giunta regionale, di concerto con ANCI Marche, istituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un gruppo di lavoro che entro novanta giorni dalla sua istituzione predispone una proposta di "Regolamento del verde urbano" per i Comuni delle Marche nel quale sono contenute disposizioni per la tutela, la valorizzazione e la gestione del verde urbano nelle Marche.»

DGR n. 672 del 30 maggio 2005, «L.R. n. 6/2005 art. 20 comma 6 - Istituzione del gruppo di lavoro incaricato di predisporre la proposta di "Regolamento del verde urbano".»



Componenti del gruppo di lavoro

- **Coordinamento e supervisione:** Arch. **Gabriella Massaccesi**, dirigente della Posizione di funzione Forestazione;
- **Avv. Stefano Gavazzi**, dirigente della Posizione di funzione “Consulenza agli Enti locali” del Dipartimento Affari istituzionali e Generali;
- **Dott. for. Fulvio Tosi**, Presidente interregionale dell’Associazione italiana direttori e tecnici dei pubblici giardini, allora tecnico della U.O. verde pubblico del Comune di Fano (PU);
- **Dott. for. Gabriele Guidi**, Corpo Forestale dello Stato, membro della Commissione forestale regionale di cui alla D.G.R. 2585/2001;
- **Dott. for. Carlo Tavani**, tecnico forestale della Comunità montana del Catria e Nerone, membro della Commissione forestale regionale di cui alla D.G.R. 2585/2001;
- **Dott. agr. Mario Bongarzoni**, rappresentante della Federazione regionale degli Ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali delle Marche;
- **Dott. for. Carla Bambozzi**, rappresentante della Federazione regionale degli Ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali delle Marche;
- **Dott. agr. Alessandro Galli Laforest**, dirigente del Servizio Ambiente del Comune di Pesaro, rappresentante nominato dal Presidente dell’ANCI Marche;
- **Dott. for. Giulio Ciccalè**, funzionario del Servizio Sistema Agroalimentare, Ambiente rurale e Foreste, responsabile dei procedimenti di attuazione della legge forestale regionale
- **Dott. agr. Lorella Brandoni**, funzionario del Servizio Sviluppo e Gestione delle Attività Agricole e Rurali;
- **Arch. Paolo Storani**, funzionario del Servizio Lavori Pubblici e Urbanistica.



La redazione e la trasmissione all'assessore; le problematiche insorte in seguito (1)

A seguito di varie riunioni (n. 5) ed incontri con altri soggetti interessati (es. Associazioni ambientaliste riconosciute in data 06/07/2006), la proposta di Regolamento venne trasmessa con nota prot. n. 10726321 del 20/11/2006 all'assessore alla Forestazione ed al dirigente del Servizio.

Per i seguenti motivi la proposta di Regolamento del verde urbano, pur se condivisa dalle istituzioni interessate, non approdò mai quale proposta di deliberazione dell'assessore competente per l'adozione da parte della Giunta regionale:

- la mancanza di disposizioni, o, quanto meno, l'evidente incompletezza, dell'originale art. 20, comma 6, della l.r. n. 6/2005 (non previsto dalla PdL n. 195/2003 ad iniziativa della Giunta regionale, ma introdotto con emendamento approvato nella seduta consiliare di approvazione della legge forestale regionale) riguardo il percorso approvativo della proposta di Regolamento del verde urbano e la sua sostanziale non cogenza, né obbligo di recepimento, per i Comuni (problematica che si intendeva in seguito risolvere mediante un emendamento presentato alla PdL ad iniziativa della Giunta regionale "Norme per lo sviluppo sostenibile ed il governo del territorio regionale", PdL in seguito mai licenziata dalla Commissione assembleare competente per la sua discussione e votazione da parte del Consiglio - Assemblea legislativa regionale).



La redazione e la trasmissione all'assessore; le problematiche insorte in seguito (2)

•le forti preoccupazioni allora espresse all'assessore alla Forestazione da alcune associazioni ambientaliste marchigiane e dal Presidente della Federazione regionale degli Ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali delle Marche, anche a seguito di un parere richiesto dallo stesso al Consiglio nazionale dell'Ordine, riguardo la disapplicazione immediata della tutela delle formazioni vegetali in ambito urbano determinata dalla previsione, una volta che la proposta di Regolamento fosse stata anche solo adottata dalla Giunta regionale, dell'articolo 34, comma 4, della l.r. n. 6/2005, di «fine ciclo» in ambito urbano della ex l.r. n. 7/1985 e s.m. e del relativo procedimento istruttorio ed autorizzativo.

Anche, e soprattutto, per questi motivi, la l.r. n. 3/2014 contiene l'articolo 11 ed altri seguenti di modifica dell'articolo 20, comma 6, della l.r. n. 6/2005 e di altri articoli del Capo IV della legge.



Le modifiche della l.r. n. 3/2014

•**Art. 10**, Rubrica del Capo IV della l.r. n. 6/2005: da «**Tutela delle formazioni vegetali non ricomprese nei boschi e nei centri abitati**» a «**Tutela delle formazioni vegetali non ricomprese nei boschi**»;

•**Art. 11** (*Modifiche dell'articolo 20 della l.r. 6/2005*)

1. Al [comma 3 dell'articolo 20 della l.r. 6/2005](#) le parole: “, nelle zone A, B, C, D e F del territorio comunale così come delimitate dagli strumenti urbanistici vigenti” sono soppresse.

3. Il [comma 6 dell'articolo 20 della l.r. 6/2005](#) è sostituito dal seguente: “6. Per la tutela e la gestione delle formazioni vegetali non classificate come boschi, i Comuni adottano un regolamento del verde urbano e del paesaggio rurale, sulla base dello “Schema di regolamento del verde urbano e delle formazioni vegetali caratterizzanti il paesaggio rurale marchigiano”, adottato dalla Giunta regionale, previo parere della competente commissione assembleare. I Comuni, ferma restando la facoltà di introdurre, sulla base delle caratteristiche del proprio territorio, del verde urbano, del paesaggio rurale e delle specie che vi vegetano, modifiche ed integrazioni non sostanziali allo schema adottato dalla Giunta regionale, sono tenuti al recepimento dello schema di regolamento regionale entro un anno dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.” (ndr, **BURM n. 66 del 7 agosto 2015 > recepimento entro il 7 agosto 2016**)



Le modifiche della l.r. n. 3/2014

•Art. 12 (*Modifiche dell'articolo 23 della l.r. 6/2005*)

3. Dopo il [comma 3 dell'articolo 23 della l.r. 6/2005](#) è aggiunto il seguente: “3 bis. In luogo della piantagione compensativa il richiedente l'autorizzazione all'abbattimento degli alberi di alto fusto di cui all'articolo 20 può chiedere di optare per il versamento di un indennizzo; in tal caso l'ente competente determina l'indennizzo in base ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale. Gli indennizzi confluiscono in un fondo comunale vincolato alla gestione del verde urbano, delle formazioni vegetali monumentali e delle formazioni vegetali del paesaggio rurale.”. (**allegato D dello Schema di regolamento: «Criteri per la determinazione degli indennizzi da versare all'ente competente in caso di abbattimento autorizzato di alberi ad alto fusto e di siepi tutelate (già DGR n. 813/2014)»**)

•Art. 16 (*Norme transitorie*)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge, la Giunta regionale adotta lo “**Schema di regolamento del verde urbano e delle formazioni vegetali caratterizzanti il paesaggio rurale marchigiano**” indicato al [comma 6 dell'articolo 20 della l.r. 6/2005](#), come sostituito dall'articolo 11 di questa legge, e i criteri di cui agli articoli 23 e 24 della [l.r. 6/2005](#), come modificati dagli articoli 12 e 13 di questa legge.

2. Fino all'adozione del regolamento comunale di cui al [comma 6 dell'articolo 20 della l.r. 6/2005](#) si applicano i contenuti dello schema di regolamento del verde urbano adottato dalla Giunta regionale ai sensi del medesimo comma 6.



L'iter approvativo della DGR 27 luglio 2015, n. 603 di adozione delle Schema di regolamento

1. Trasmissione della richiesta di parere previsto dalla legge alla **competente Commissione assembleare** con DGR n. 1273 del 17/11/2014. Vi sono state due convocazioni della Commissione sull'argomento (iscritto come parere n. 254/14), ma la Commissione infine non ha espresso il parere entro la fine della legislatura (maggio 2015) che doveva rendere, come da regolamento interno consiliare, entro 15 giorni dalla richiesta.

2. **Il Consiglio delle Autonomie Locali (CAL)** ha formalmente chiesto di esprimersi pur se non previsto dalla legge, con riferimento all'art. 11, c. 3, lett. b) della l.r. n. 4/2007 (il CAL esprime parere su «*regolamenti di interesse degli enti locali*». Per me casomai è la lett. d) «*atti di indirizzo e atti di programmazione che incidono sulle funzioni degli enti locali*».).

La richiesta di parere al CAL è stata formulata con DGR n. 10 del 20/01/2015. Su proposta dell'ANCI Marche (relatore Cesare Martini, Sindaco di S. Severino Marche) è stato reso parere favorevole dal CAL (parere n. 12/2015 del 20 febbraio 2015) con la seguente significativa motivazione:

«si ritiene quanto mai opportuno uno schema di regolamento del verde urbano e delle formazioni vegetali che caratterizzano il paesaggio della nostra Regione al fine di uniformare, in particolare, gli interventi in materia. L'attuale proposta di regolamentazione la si ritiene più completa rispetto allo schema già previsto, ma mai approvato dalla Giunta regionale».



L'iter approvativo della DGR 27 luglio 2015, n. 603 di adozione dello Schema di regolamento

3. Si chiede appuntamento al Vicepresidente ed Assessore Anna Casini per illustrare il percorso dello Schema ed i suoi contenuti, chiedendole il da farsi...

Risposta: predisporre l'atto per la prossima seduta della Giunta, informare subito gli EE.LL. ed il CfS dell'adozione dello Schema (nota PEC 0545898 del 31/07/2015 della P.F. Forestazione), indi organizzare incontri informativi sul territorio dopo l'estate.

Organizzati 4 incontri informativi, 3 in ottobre, l'ultimo il 6 novembre 2015.



Le modifiche della l.r. n. 3/2014

• **Cosa si ritiene si debba intendere per** «I Comuni, ferma restando la facoltà di introdurre, sulla base delle caratteristiche del proprio territorio, del verde urbano, del paesaggio rurale e delle specie che vi vegetano, modifiche ed integrazioni non sostanziali allo schema adottato dalla Giunta regionale» ?

• **Si ritengono non modificabili o minimamente modificabili, in quanto di carattere generale e/o con «utili consigli», ma integrabili, anche, ma non solo, ai sensi di legge, o modificabili, sulla base di valutazioni tecnico-gestionali e/o per i motivi indicati dalla legge, i seguenti articoli o parti di articolo:**

CAPO I – AMBITI DI APPLICAZIONE E FINALITA'

ARTICOLO 1 – AMBITI DI APPLICAZIONE

ARTICOLO 2 – FINALITA' E DEFINIZIONI

ARTICOLO 3 – TUTELA DEL VERDE

CAPO II - VERDE PUBBLICO URBANO ED EXTRAURBANO

PARTE I – NORME GENERALI

ARTICOLO 4 – GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO

PARTE II – PRESCRIZIONI PER LA TUTELA DEL VERDE PUBBLICO

ARTICOLO 5 - AREE DI PERTINENZA DELLE PIANTE

ARTICOLO 6 – POTATURE DEGLI ALBERI

ARTICOLO 7 – CAPITOZZATURE DEGLI ALBERI

ARTICOLO 8 – ABBATTIMENTO DEGLI ALBERI

ARTICOLO 9 - DIFESA DELLE PIANTE IN AREE DI CANTIERE

ARTICOLO 10 – SCAVI NELL'AREA DI PERTINENZA DEGLI ALBERI

ARTICOLO 11 – ESPIANTO E TRAPIANTO DI ALBERI

ARTICOLO 12 – DANNEGGIAMENTI DI ALBERI E ARBUSTI



Le modifiche della l.r. n. 3/2014

•Si ritengono **non modificabili o minimamente modificabili** in quanto di carattere generale e/o con «utili consigli», ma integrabili, anche, ma non solo, ai sensi di legge, o **modificabili, sulla base di valutazioni tecnico-gestionali e/o per i motivi indicati dalla legge**, i seguenti articoli o parti di articolo:

ARTICOLO 13 – ALBERATE LUNGO LA VIABILITA'

ARTICOLO 14 – ALTRE FORMAZIONI LINEARI LUNGO LA VIABILITA'

ARTICOLO 15 – AREE COLTIVATE URBANE

ARTICOLO 16 – PARCHI URBANI, PERIURBANI ED EXTRAURBANI

PARTE III – FRUIZIONE DI PARCHI E AREE VERDI PUBBLICHE

ARTICOLO 17 – AMBITO DI APPLICAZIONE

ARTICOLO 18 – INTERVENTI VIETATI

ARTICOLO 19 - TUTELA DELLE FUNZIONI ESTETICHE

PARTE IV – PROGETTAZIONE DEL VERDE PUBBLICO

ARTICOLO 20 - PROCEDURE E CRITERI GENERALI

ARTICOLO 21 – ELABORATI DEL PROGETTO CULTURALE-GESTIONALE

ARTICOLO 22 – SCELTA DELLA SPECIE

ARTICOLO 23 - AREE VERDI

ARTICOLO 24 – PARCHEGGI ALBERATI

ARTICOLO 25 – VIALI ALBERATI

ARTICOLO 26 – PARCHI URBANI

ARTICOLO 27 – GARANZIE E MANUTENZIONI

CAPO III - VERDE PRIVATO

ARTICOLO 28 – GESTIONE E TUTELA DEL VERDE PRIVATO

ARTICOLO 29 – PROGETTAZIONE DEL VERDE PRIVATO



Le modifiche della l.r. n. 3/2014

•Si ritengono **non modificabili o minimamente modificabili**, in quanto di carattere generale e/o con «utili consigli», ma integrabili, anche, ma non solo, ai sensi di legge, o **modificabili, sulla base di valutazioni tecnico-gestionali e/o per i motivi indicati dalla legge**, i seguenti articoli o parti di articolo:

CAPO IV - LOTTA AI PARASSITI, ALLE MALATTIE E ALLE INFESTANTI

ARTICOLO 30 - DIFESA FITOSANITARIA

ARTICOLO 31 – METODI DI LOTTA AI PARASSITI E ALLE MALATTIE

ARTICOLO 32 – LOTTA OBBLIGATORIA

ARTICOLO 33 - CONTROLLO DELLA VEGETAZIONE SPONTANEA

CAPO V - SANZIONI E DISPOSIZIONI VARIE

ARTICOLO 34 - SANZIONI

ARTICOLO 35 - NORME FINANZIARIE

ARTICOLO 36 – NORME IN CONTRASTO E MODIFICHE

ALLEGATI

ALLEGATO A – DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEL VERDE URBANO

ALLEGATO B – CLASSI DI GRANDEZZA, COPERTURA A MATURITA', ETA' DI SERVIZIO DEGLI ALBERI IN AMBIENTE URBANO

ALLEGATO C – POTATURA DEGLI ALBERI

ALLEGATO D - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEGLI INDENNIZZI DA VERSARE ALL'ENTE

COMPETENTE IN CASO DI ABBATTIMENTO AUTORIZZATO DI ALBERI AD ALTO FUSTO E DI SIEPI

TUTELATE (DGR N. 813/2014)



Esempi di modifiche non sostanziali da valutare

ARTICOLO 5 - AREE DI PERTINENZA DELLE PIANTE

Modificabile il calcolo dell'area di pertinenza proposto dallo Schema regionale, anche sulla base dell'esperienza di cantieri e conoscenza dei luoghi e degli alberi, anche per precedenti scavi. Si ritiene non modificabile quanto in calce all'articolo: «in ogni caso il raggio dell'area di pertinenza di qualsiasi pianta e formazione vegetale caratterizzante il paesaggio rurale è, al minimo, pari a 100 cm.».

ARTICOLO 8 – ABBATTIMENTO DEGLI ALBERI

Gli abbattimenti di alberi non dovranno essere effettuati, salvo particolari necessità e/o urgenze, nei periodi di riproduzione dell'avifauna ed in stagione vegetativa (NB: conifere ?), e quindi nei mesi da marzo a settembre/ottobre.

Per evitare la diffusione di patogeni occorre disinfettare gli attrezzi prima e dopo l'intervento ed effettuare al più presto, la ripulitura, l'allontanamento e lo smaltimento del materiale residuo.

Le ceppaie devono essere recise al di sotto del piano di campagna e ricoperte di terra, sempreché non si tratti di pianta da coltivare a siepe o a ceduo.



Esempi di modifiche non sostanziali da valutare

ARTICOLO 9 - DIFESA DELLE PIANTE IN AREE DI CANTIERE

Se per insufficienza di spazio non è possibile l'isolamento dell'intera superficie interessata, gli alberi devono essere singolarmente protetti mediante tavole di legno alte almeno 2 m, fissate intorno a tutto il fusto, con interposizione di materiali cuscinetto traspiranti, o con qualsiasi altra barriera di protezione che non comporti scortecciature, infissione di chiodi o altri danni alle piante ... omissis ...

Rami e branche che interferiscono con la mobilità di cantiere devono essere rialzati o piegati a mezzo di idonee legature protette da materiale cuscinetto; al termine dei lavori tali dispositivi dovranno essere rimossi.

ARTICOLO 11 – ESPIANTO E TRAPIANTO DI ALBERI

L'espianto di alberi per effettuarne lo spostamento da un sito a un altro è ammissibile soltanto **nel termine di cinque annate vegetative** a partire dalla loro prima messa a dimora e nel rispetto delle corrette pratiche agronomiche; **in caso contrario l'espianto, anche se eseguito previa zollatura, equivale all'abbattimento.**



Esempi di modifiche non sostanziali da valutare

ARTICOLO 18 – INTERVENTI VIETATI

Nei parchi e nelle aree verdi pubbliche è vietato:

- ostacolare intenzionalmente o sconsideratamente la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree a verde pubblico, **anche attraverso la pratica di giochi e attività sportive al di fuori delle zone appositamente attrezzate;**
- **eliminare, distruggere, tagliare o danneggiare in qualsiasi altro modo alberi, arbusti, prati e terreni; raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, semi, frutti, funghi, terriccio, muschio, strato superficiale di terreno; calpestare le aiuole fiorite;**
- provocare danni a panchine, tavoli, cestini, recinzioni, impianti di irrigazione, giochi, impianti di illuminazione;
- permettere ad animali in proprio affidamento di danneggiare fiori, prati, arbusti e alberi e di imbrattare il suolo o altro senza raccoglierne le deiezioni solide;
- effettuare coltivazioni agricole di qualsiasi tipo e genere;
- effettuare l'allevamento di animali;
- **usare concimi o fitofarmaci;**
- accendere fuochi al di fuori di aree appositamente attrezzate;
- lavare macchine e attrezzature varie;
- **transitare e sostare con motoveicoli e autoveicoli; resta sempre consentito il transito e la sosta degli autoveicoli degli organi di vigilanza e soccorso, degli incaricati comunali della manutenzione e delle motocarrozze per disabili.**



Esempi di modifiche non sostanziali da valutare

ARTICOLO 21 – ELABORATI DEL PROGETTO CULTURALE-GESTIONALE

Un progetto così come richiesto è veramente completo. Far salva la facoltà per il Comune che, se qualche elaborato può essere ritenuto inutile/ridondante, il Comune può indicare gli elaborati progettuali minimi essenziali ed obbligatori.

ARTICOLO 23 - AREE VERDI

Qualora le aree verdi attrezzate venissero realizzate in zone non pianeggianti, esse dovranno (PS: prevedere deroga se non c'è alcuna possibilità topografica o geomorfologica di farle) avere una superficie accorpata ad inclinazione zero superiore al 30% della loro estensione totale e il 50% della restante superficie non potrà avere una inclinazione superiore al 5%.

ARTICOLO 24 – PARCHEGGI ALBERATI

per ogni pianta dovrà essere garantita una superficie libera, pacciamata o impiantata con specie vegetali erbacee o arbustive, circostante il fusto, **di forma varia e di superficie non inferiore a quella pari all'area di pertinenza** di alberi di I, II o III grandezza la cui circonferenza del fusto, misurata a 1,0 m da terra, è pari a 40 cm (PS: prevedere deroghe in casi di impossibilità realizzativa);



ARTICOLO 25 – VIALI ALBERATI

Nei marciapiedi, qualora gli stessi siano adiacenti a edifici, si **dovrà (vedi in fondo il NB)** determinare il tipo di alberata secondo la seguente articolazione:

- per marciapiedi di larghezza fino a 2,5 m: alberi di III grandezza o fastigiati a sviluppo molto contenuto;
- per marciapiedi di larghezza compresa tra 2,5 e 4 m: alberi di II grandezza o fastigiati;
- per marciapiedi di larghezza superiore a 4 m: alberi di II grandezza.

Per ogni pianta dovrà essere garantita una superficie libera, pacciamata o impiantata con specie vegetali erbacee o arbustive, circostante il fusto, **di forma varia e di superficie non inferiore a quella pari all'area di pertinenza (vedi in fondo il NB)** di alberi di I, II o III grandezza la cui circonferenza del fusto, misurata a 1,0 m da terra, è pari a 40 cm. ***NB: Se tutto ciò è possibile da realizzare. Prevedere deroga autorizzata dal Comune in caso di irrealizzabilità.***

ARTICOLO 27 – GARANZIE E MANUTENZIONI

Le superfici a verde pubblico **per essere prese in carico da parte del Comune** devono essere state realizzate secondo le norme e le prescrizioni del presente Regolamento. Le prescrizioni potranno essere modificate solo in seguito ad accordi specifici con il Comune. **Non potranno essere prese in carico dal Comune opere a verde che sono state realizzate in difformità dagli elaborati di progetto approvati dall'ufficio competente per il verde urbano e per le quali non sia stato verificato l'attecchimento di tutti i componenti vegetali da parte del medesimo ufficio competente per il verde. (PS: prevedere penali e ripristini contrattuali)**



Esempi di modifiche non sostanziali da valutare

ARTICOLO 28 – GESTIONE E TUTELA DEL VERDE PRIVATO

La gestione del verde privato, fatte salve le tutele di cui alla L.R. 6/2005 qualora applicabili, è liberamente effettuata dai proprietari o aventi titolo secondo gli standard della buona pratica colturale di cui agli allegati del presente Regolamento.

Si applicano altresì le disposizioni di cui al Capo II, Parte II, del presente Regolamento.

NB: valutare se i singoli articoli sono compatibili con le dimensioni di un «giardino privato tipo» del paese. In caso si notino impossibilità realizzative o gestionali si ritiene di poter prevedere: «*Si applicano altresì le seguenti disposizioni/articoli di cui al Capo II, Parte II, del presente Regolamento:*». Ovvero prevedere la possibilità di deroghe concedibili da parte del Comune.

Le aree agricole ricadenti in ambito urbano sono condotte in armonia con le norme urbanistiche, igieniche, della buona pratica agricola e ambientale, e sono coltivate in modo tale da evitare l'erosione del suolo.

Gli aventi titolo in particolare devono evitare di lavorare il terreno **nella fascia di 2 metri di larghezza adiacente scarpate o strade ... omissis ... (precedere eventuali casistiche di differente distanza in relazione alla pendenza/lunghezza/stabilità delle scarpate)**



L'applicazione dei «contenuti» dello Schema di Regolamento regionale pre-recepimento comunale

Stralci del parere della P.F. Forestazione prot. n. 0849914 del 10/12/2015

Il parere è stato emesso dopo aver consultato la P.F. Consulenza normativa

Si ritiene che l'Assemblea legislativa regionale abbia utilizzato la parola "contenuti" invece che "disposizioni" non a caso, ma per evitare l'invadenza regionale dell'autonomia amministrativa dei Comuni, che sono competenti per legge in materia, concetto già presente nella precedente locuzione (art. 11, c. 3, l.r. n. 3/2014) "ferma restando la facoltà (dei Comuni, ndr) di introdurre, sulla base delle caratteristiche del proprio territorio, del verde urbano, del paesaggio rurale e delle specie che vi vegetano, modifiche ed integrazioni non sostanziali allo schema adottato dalla Giunta regionale ... omissis ..."

Si è del parere che per "contenuti" debbano intendersi le sole indicazioni sulla progettazione necessaria a realizzare nuove aree verdi e quelle tecniche di corretta gestione, non le "disposizioni", come lo sono, a titolo di esempio, gli articoli 34 (sanzioni), 35 (norme finanziarie) e 36 (norme in contrasto e modifiche). (PS: anche i divieti)

L'articolo 34, così come i seguenti sopra richiamati, non a caso, contiene la locuzione "le inosservanze alle norme del presente Regolamento comunale (rimandando a questo strumento amministrativo di carattere definitivo, ndr)", richiamando l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 7bis (sanzioni amministrative) del d. lgs. n. 267/2000 (c.d. TUEL) che così dispone al comma 1 "Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro."



Lo Schema di regolamento regionale non è e non può essere il Regolamento comunale. Inoltre l'articolo 16, comma 2, della l.r. n. 3/2014, omette parte del nome dello Schema di regolamento regionale adottato, in particolare la locuzione "e delle formazioni vegetali caratterizzanti il paesaggio rurale marchigiano".

Pur se potrebbe essere un mero errore materiale, può invece essere una precisa e voluta indicazione legislativa, per cui si ritiene che, con l'attuale dicitura di legge, i "contenuti" dello Schema di regolamento regionale sono attualmente in vigore solo per il verde urbano e che per il paesaggio rurale marchigiano entreranno eventualmente in vigore (i Comuni possono introdurre modifiche ed integrazioni non sostanziali per le motivazioni indicate dalla norma), come le sanzioni, a seguito del dovuto recepimento comunale.

Entrando nel merito del quesito posto si concorda con la chiara allusione dell'ultimo capoverso dell'articolo 28 dello Schema di regolamento regionale alle sole aree agricole ricadenti in ambito urbano come da capoverso precedente.



Solo il Comune, nel proprio dovuto recepimento, potrà estendere anche alle aree agricole detta utile disposizione, utile in quanto tesa, come ivi scritto, ad “evitare l’erosione del suolo”, compresa l’efficace limitazione del fenomeno delle innumerevoli frane indotte dalle consuete lavorazioni del terreno condotte sino al ciglio delle scarpate.

Dato che, come sopra detto, il Capo II, Parte II del regolamento sarà da applicarsi, nelle forme dovute stabilite dal recepimento comunale, anche al verde privato, vi è, a titolo di ulteriore esempio da poter sanare con l’atto di recepimento, un’altra evidente disposizione che per l’ambito urbano è necessaria per vari motivi (fitosanitari, di sicurezza pubblica nella fruizione dei parchi, viali alberati e giardini pubblici, ecc.), ma che invece non lo è assolutamente per l’ambito rurale.

Questa è la previsione di cui all’articolo 8 (abbattimento degli alberi) laddove si prevede che “le ceppaie devono essere recise al di sotto del piano di campagna e ricoperte di terra ... omissis ...”.



Date le problematiche (anche di carattere di invadenza incostituzionale regionale delle funzioni delegate alle autonomie locali coinvolte) che può sollevare l'attuale formulazione del comma 2 dell'art. 16 della l.r. n. 3/2014, comma non sottoposto all'attenzione della struttura competente della Giunta regionale e del CfS nel corso della audizioni della ex 3^a Commissione assembleare sulla pdl n. 271/2012 (l'ultima versione trasmessa come "licenziata definitiva" riporta per l'art. 16 "Entro sei mesi dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale redige e adotta lo "Schema di regolamento del verde urbano e delle formazioni vegetali caratterizzanti il paesaggio rurale marchigiano" indicato al comma 6 dell'articolo 20 della l.r. 6/2005, come sostituito dall'articolo 9 di questa legge e i criteri di cui agli articoli 10 e 11."), si chiede alla P.F. Attività normativa di valutare l'opportunità di prevedere, in una delle prossime proposte di legge utili allo scopo ad iniziativa della Giunta regionale, di abrogare tale comma, salvaguardando invece il fondamentale comma 1 dello stesso articolo 16 della l.r. n. 3/2014.

PS: la P.F. Consulenza normativa ha informato di Sentenze sulla non applicabilità immediata (ex ante) di Schemi di Regolamento sino al recepimento dello stesso da parte delle Autonomie locali competenti per legge in materia. Al limite ... (da verificare)



GRAZIE PER L'ATTENZIONE !

dott. for. Giulio Cicalè

P.O. "Piano forestale regionale e interventi di forestazione"

GIUNTA REGIONALE - Via Tiziano, n. 44 - 60125 ANCONA

Servizio Ambiente e Agricoltura

Posizione di funzione "Forestazione"

dirigente: dott.ssa Loredana Borraccini

tel. 071 - 8063973, fax 071 – 8063049

e-mail: giulio.ciccale@regione.marche.it

PEC: regione.marche.forestazione@regione.marche.it

Sito internet:

<http://agricoltura.regione.marche.it/AreeTematiche/FORESTE.aspx>